



Studio Ghiretti

Commercialisti associati

Dr. **Daniele Ghiretti**
Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**
Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**
Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Il credito d'imposta per investimenti previsto dalla Legge di bilancio 2021

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un incentivo alla effettuazione di investimenti in **beni strumentali nuovi**, che consiste in un credito di imposta il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l'agevolazione ripropone in larga parte quanto già disposto con la Legge di bilancio 2020 – con la quale per la verità la nuova norma si sovrappone, in parte, sotto l'aspetto della cronologia degli acquisti ammissibili – ma incrementando ed anticipando il vantaggio derivante dalla effettuazione degli investimenti agevolabili.

L'introduzione della normativa agevolativa in commento ha posto fine alla (breve) storia del super ammortamento e dell'iper ammortamento, ai quali viene ora preferita una misura di maggiore incidenza e più immediata fruibilità. Si tratta infatti di un **credito di imposta utilizzabile, in alcuni casi, in maniera di fatto immediata**, invece del precedente beneficio derivante dall'acquisto dei beni che si traduceva prima nell'imputazione di un maggior costo e, poi, nel conseguente vantaggio fiscale, quindi in maniera differita.

1) Beni agevolabili e misura del bonus

Si tratta di un incentivo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; consiste in un credito d'imposta spettante in base alla tipologia dei beni acquisiti, che la norma divide in **tre categorie**:

- **beni materiali “Industria 4.0”** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- **beni immateriali “Industria 4.0”**, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;
- **beni ordinari.**

L'incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni concessi in leasing.

Le principali tipologie di **investimenti esclusi dal bonus** sono:

- i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa sia se usati promiscuamente;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo).**

Gli **esercenti arti e professioni** sono ammessi al credito alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti per le imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" di cui ai commi 1054 e 1055.

Il credito spetta nelle seguenti misure

TIPOLOGIA INVESTIMENTO	INVESTIMENTI EFFETTUATI		LIMITI DIMENSIONALI
	<i>dal 16/11/2020 al 31/12/2021^(*)</i>	<i>dal 1/1/2022 al 31/12/2022 ^(**)</i>	
Beni materiali 4.0	50% del costo	40% del costo	quota di investimenti fino a 2,5 milioni
	30% del costo	20% del costo	quota di investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni
	10% del costo	10% del costo	quota di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni
Beni immateriali 4.0	20% del costo		investimenti fino a 1 milione
Beni ordinari			
· beni materiali	10% del costo	6% del costo	investimenti fino a 2 milioni
· strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile	15% del costo	6% del costo	
· beni immateriali	10% del costo	6% del costo	investimenti fino a 1 milione

Addio all'esterometro dal 2022: i gestionali preparano il flusso per le fatture dai fornitori stranieri

Dal prossimo anno non avremo più a che fare l'esterometro, perlomeno nell'attuale configurazione che prevede l'invio dei dati delle fatture transfrontaliere all'Agenzia con periodicità trimestrale. Lo prevede l'articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), che stabilisce, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente trasmessi tramite l'esterometro dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

La trasmissione dovrà essere effettuata:

- nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi;
- nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.

Per quanto riguarda le operazioni attive, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero.

L'operatività, invece, cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica. In tale situazione il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico in formato Xml e trasmetterlo all'Agenzia tramite lo Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Avvisi bonari senza sanzioni (ma non per tutti)

Gli avvisi bonari riferiti a controllo automatizzato delle dichiarazioni (Iva, redditi, Irap, sostituto d'imposta) sono definibili in via agevolata se la comunicazione di irregolarità da controllo automatico saranno (o sono state) elaborate entro:

- il 31/12/20 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal cd. decreto Rilancio, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/17;
- il 31/12/21, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/18.

La regolarizzazione avviene con il pagamento della sola imposta (o contributi) e degli interessi. Escluse le sanzioni. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni predette, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi di

oltre il 30% nel 2020 rispetto al 2019 e invierà ai medesimi - mediante PEC o raccomandata A/R - unitamente alle comunicazioni di irregolarità per controllo automatizzato, anche la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo da versare, senza sanzioni e senza somme aggiuntive. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti.

Proroga Rottamazione ter e ripescaggio soggetti decaduti

Il decreto Sostegno (n. 41 del 22/3/2021) all'articolo 4, comma, ha stabilito, per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, che:

- il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021. Dunque, per mantenere i benefici dell'agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della "Rottamazione-ter" che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate. Per il termine del 31 luglio 2021 sono peraltro previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire non oltre il 9 agosto 2021;
- il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021. Anche in questo caso, per mantenere i benefici della "Rottamazione-ter", entro la scadenza prevista dal "Decreto Sostegni" dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire non oltre il 6 dicembre 2021.

Ripescaggio dei soggetti decaduti

I soggetti decaduti dal "Saldo e stralcio" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020. Tuttavia, grazie al "Decreto Rilancio" (DL 34/2020), possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973. La medesima possibilità è altresì prevista per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Stralcio (ma non per tutti) delle cartelle fino a € 5.000 emesse prima del 2011

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni" (23/3/2021),

hanno importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

Chi può fruire dello stralcio

- persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini Irpef fino a 30.000 euro.
- soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
- La data di annullamento sarà stabilita con decreto ministeriale. Fino a tale data è sospesa la riscossione di tutti i debiti aventi detti requisiti e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Lo stralcio avverrà in automatico senza necessità di fare alcuna richiesta all’agenzia entrate riscossione. Chiaramente è bene effettuare un controllo per accertarsi che lo sgravio venga correttamente effettuato dall’agente della Riscossione.